

COMUNE DI SENIGALLIA

PROVINCIA DI ANCONA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 66

Seduta del 30/06/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2021

L'anno duemilaventuno addì trenta del mese di giugno alle ore 09:00 nel Palazzo Municipale di Senigallia e nella solita sala delle adunanze consiliari.

Previa convocazione nei modi di rito, si è oggi riunito, in seduta ordinaria il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

Consigliere	Pres.	Ass.
1 Angeletti Margherita	-	*
2 Ansuini Andrea	*	-
3 Antonelli Daniela	*	-
4 Barucca Alessandra	*	-
5 Beccaceci Lorenzo	*	-
6 Bello Massimo	*	-
7 Bernardini Anna Maria	*	-
8 Bomprezzi Chantal	*	-
9 Brescini Angelica	-	*
10 Campanile Gennaro	*	-
11 Carletti Andrea	*	-
12 Crivellini Filippo	*	-
13 Da Ros Davide	*	-

Consigliere	Pres.	Ass.
14 Giuliani Ludovica	*	-
15 Liverani Marcello	*	-
16 Montesi Massimo	*	-
17 Olivetti Massimo	*	-
18 Pagani Stefania	*	-
19 Pergolesi Enrico	*	-
20 Piazzai Rodolfo	-	*
21 Pucci Lucia	*	-
22 Rebecchini Luigi	*	-
23 Romano Dario	*	-
24 Schiavoni Floriano	*	-
25 Tomassoni Silvia	*	-

TOTALE PRESENTI N° 22

Malih Mohamed	Consigliere Straniero Aggiunto	*	-
---------------	--------------------------------	---	---

Sono altresì presenti gli assessori: Bizzarri Ilaria, Cameruccio Gabriele, Campagnolo Elena, Canestrari Alan, Pizzi Riccardo, Regine Nicola.

Essendo legale l'adunanza per il numero degli intervenuti, il Sig. Bello Massimo nella qualità di Presidente dichiara aperta la seduta, alla quale assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Spaccialbelli Imelde.

Chiama a fungere da scrutatori i Consiglieri Signori: 1° Liverani Marcello; 2° Brescini Angelica; 3° Giuliani Ludovica .

Il Presidente del Consiglio **BELLO** enuncia l'argomento iscritto al punto 5 dell'ordine del giorno dei lavori consiliari relativo a "APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2021".

(La discussione generale è riportata nel verbale di cui alla delibera n. 64 in data odierna.)

Il Presidente del Consiglio **BELLO** pone in votazione, palese per appello nominale, la proposta iscritta al punto 5 dell'ordine del giorno dei lavori consiliari, che viene approvata con 15 voti favorevoli, 7 contrari (Beccaceci, Bomprezzi, Campanile, Giuliani, Pagani, Pergolesi, Romano), nessun astenuto, come proclama il Presidente ai sensi di legge.

Il Presidente del Consiglio **BELLO** pone in votazione, palese per appello nominale, l'immediata eseguibilità dell'atto deliberativo, che viene approvata con 15 voti favorevoli, 7 contrari (Beccaceci, Bomprezzi, Campanile, Giuliani, Pagani, Pergolesi, Romano), nessun astenuto, come proclama il Presidente ai sensi di legge.

Tutto ciò premesso

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Visto l'argomento iscritto al punto 5 dei suoi lavori;
- Udita la relazione;

VISTI :

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

RICHIAMATI i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 e ss. mm.ii., i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti e in particolare:

- **il comma 652**, ai sensi del quale “... *Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...*”
- **il comma 654** ai sensi del quale “... *In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...*”;
- **il comma 654 bis** ai sensi del quale “... *Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ...*”;
- **il comma 655** ai sensi del quale “... *Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti ...*”;
- **il comma 658** ai sensi del quale “... *Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche ...*”;

VISTO il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, come da ultimo modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 65 in data odierna;

VISTI:

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;

- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017, che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
 - "... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga ...' (lett. f);
 - "... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ..." (lett. h);
 - "... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...";

RICHIAMATE

- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i "criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021", e in particolare l'art. 6, rubricato "Procedure di approvazione", che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A – delibera n. 443/2019), sia poi validato "... dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore ...", e quindi, all'esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, "... verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ...", in caso positivo, procede all'approvazione;
- la Deliberazione n. 52/2020/rif del 03 marzo 2020 di ARERA, rubricata "Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente";

DATO ATTO che all'attualità, nell'ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Senigallia, risulta definito ed operativo l'ente di governo d'ambito (EGATO) di cui all'art. 3 bis del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011 denominato Assemblea Territoriale d'Ambito ATO2 - Ancona;

PRESO ATTO che:

- il Piano Economico Finanziario 2021, come trasmesso dai 2 soggetti gestori esterni ammonta ad euro 4.778.973,00 (di cui € 3.992.025 Gestore Rieco Spa e € 786.948,00 Gestore Coop 134 Coop. Sociale);

- i costi imputabili alle attività svolte come soggetto Gestore direttamente dal Comune di Senigallia ammontano ad euro 4.972.212;
- conseguentemente il totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse e variabili (ex deliberazioni 443/2019, 238/2020 e 493/2020) ammonta a complessivi euro 9.751.185;
- ai sensi dell'art. 6.2 della Deliberazione n. 443/2019 il Piano Economico Finanziario 2021 è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - a) dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto competente alla redazione del Piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b) relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

ATTESO che ai sensi dell'art. 6.3 dell'All. A della Delibera n. 443/2019 di ARERA con la Determinazione del Direttore n. 37/2021 l'ente di governo d'ambito (EGATO), denominato Assemblea Territoriale d'Ambito ATO2 - Ancona, quale ente territorialmente competente a norma della sopra richiamata deliberazione, ha provveduto alla validazione del Piano Economico Finanziario PEF TARI 2021, esplicitando le ragioni della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni, così come declinati negli artt. 18 (**Contenuti minimi del PEF**) e 19 (**Modalità di aggiornamento del PEF**) MTR Deliberazione ARERA n. 443/2019;

PRESO ATTO che, ai sensi del comma 6 dell'art. 6 della suddetta Deliberazione ARERA, l'importo come determinato in sede di validazione del Piano Economico Finanziario PEF TARI 2021 pari ad euro 9.751.185, fino all'approvazione da parte dell'Autorità ARERA, costituisce il prezzo massimo da addebitare all'utenza in relazione al servizio integrato di gestione dei rifiuti che verrà svolto nel territorio del Comune di Senigallia per l'anno 2021, dal quale operare le detrazioni di cui alla determina ARERA n. 2/RIF/2020, indicate nel PEF, per la successiva determinazione delle tariffe TARI (€ 40.407), determinandosi, quindi, una previsione massima di gettito TARI 2021 oggetto di bollettazione pari ad euro 9.710.778 al lordo delle agevolazioni, sia previste a regime nel vigente Regolamento TARI che previste in via eccezionale per l'anno 2021 quali agevolazioni Covid 19 finanziate con risorse statali assegnate;

CONSIDERATO, inoltre, l'art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), e nello specifico:

- il **comma 653**, a mente del quale “... *A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ...*”;
- il **comma 683**, in base al quale “...*Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI*”;

in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia ...”;

PRESO ATTO del Piano economico finanziario 2021, come validato dall’Autorità d’Ambito Assembla Territoriale d’Ambito ATO2 – Ancona con propria Determina n. 27/2021, relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti, dal quale emergono costi complessivi per l’anno 2021 di € 9.751.185, così ripartiti:

<i>COSTI FISSI</i>	<i>€ 3.403.803,00</i>
<i>COSTI VARIABILI</i>	<i>€ 6.347.382,00</i>
<i>Valore detrazione determina Arera 2/2020 comma 1.4</i>	<i>€ 40.407,00 (a detrarre)</i>
<i>TOTALE DEI COSTI MASSIMI APPLICABILI ALLE UTENZE:</i>	<i>€ 9.710.778,00</i>

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 6, comma 6 della delibera di ARERA n. 443/2019, come precisato nella Nota di approfondimento IFEL del 02.03.2020, richiamata in narrativa, “... i prezzi risultanti dal PEF finale validato dell’ETC costituiscono i prezzi massimi del servizio che possono essere applicati agli utenti dei servizi – e quindi assumono piena ed immediata efficacia – fino all’approvazione da parte dell’Autorità ...”;

DATO ATTO che:

- a norma dell’art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – *Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani* – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l’ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;
- la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita in base alle seguenti percentuali:

45% a carico delle utenze domestiche;

55% a carico delle utenze non domestiche;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 29/07/2020, con la quale sono state approvate le tariffe della TARI per l’esercizio 2020;

TENUTO CONTO, ai fini della determinazione delle tariffe, che è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;

TUTTO ciò premesso, vista l’articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del “Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)” per l’anno 2021 suddivisa in utenze

domestiche e non domestiche, di cui all'ALLEGATO "B" al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che, richiamata la Deliberazione n. 443/2019 di ARERA,

- ai sensi dell'art. 4.2 le entrate tariffarie per l'anno 2021, determinate con l'applicazione delle tariffe di cui sopra, non eccedono quelle relative all'anno 2020, più del limite massimo di variazione annuale, determinato in applicazione dei criteri di cui all'art. 4.3 MTR, in quanto la variazione 2021/2020 riscontra una diminuzione delle entrate tariffarie previste del 7,49%, mentre il limite massimo di incremento annuale è pari al 1,6%;
- ai sensi dell'art. 4.5 "*...In attuazione dell'art. 2, comma 17, della Legge 481/1995, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi ...*";

VISTI :

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui "*... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...*";
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, "*... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ...*";
- l'articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

VISTO l'art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato da ultimo dall'art. 106, c. 3-bis, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 che dispone: "*Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021*";

VISTO l'art. 30, c. 4, D.L. 22 marzo 2021, n. 41 che dispone: "*4. Per l'esercizio 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è ulteriormente differito al 30 aprile 2021. Fino al termine di cui al primo periodo è autorizzato l'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo n. 267 del 2000.*";

VISTO l'art. 3, c. 2, D.L. 30 aprile 2021, n. 56 che dispone: “2. *Per l'esercizio 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è differito al 31 maggio 2021. Fino a tale data è autorizzato l'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000.*”;

PRESO ATTO che l'art. 30 comma 5 del D.L. 41/2020 (Decreto Sostegni) testualmente così recita : “*..5. Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile. La scelta delle utenze non domestiche di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Solo per l'anno 2021 la scelta deve essere comunicata entro il 31 maggio con effetto dal 1° gennaio 2022;*

CONSIDERATO, relativamente alle assegnazioni di Fondi Statali Covid 19 da utilizzarsi per agevolazioni TARI 2020, in sede di Rendiconto 2020 è emerso che rispetto ad una assegnazione complessiva pari ad euro 961.659,79 si sono utilizzati per agevolazioni/riduzioni TARI in favore di utenze non domestiche per euro 242.733,22 con una conseguente economia di euro 718.926,57 confluita in avanzo vincolato;

ATTESO, tuttavia, che rispetto all'economia complessiva di euro 718.926,57 come sopra descritta e confluita all'interno dell'avanzo vincolato 2020, l'importo di euro 10.000,00 è da considerarsi utilizzabile per il riconoscimento di ulteriori agevolazioni TARI 2020 per alcune utenze economiche le cui istanze di ammissione alle agevolazioni/benefici TARI 2021 di cui alla Delibera di Consiglio n. 47/2020 non erano state completamente evase entro il termine dell'esercizio 2020;

PRESO ATTO, inoltre, di quanto previsto dall'art. 6, commi 1 e 2 del D.L. 73/2021, cosiddetto Sostegni Bis, in tema di ulteriori agevolazioni Covid 19 per le utenze non domestiche della TARI 2021:

- 1. In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021,*

finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche.

- 2. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 - Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettivo - del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021.*
- 3. I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato è quello determinato dal decreto di cui al comma 2.*

VISTO il Comunicato ANCI/IFEL del 28 maggio 2021 con il quale sono stati pubblicati, in via ufficiosa e nelle more dell'adozione del D.M. di cui al sopra citato art. 1, comma 2 del D.L. 73/2021, gli importi delle assegnazioni statali a titolo di ulteriori agevolazioni covid 19 per la TARI 2021 per ogni Comune, le quali per il Comune di Senigallia ammontano ad euro 633.881,00;

ATTESO che, per tutto quanto sopra rappresentato, le risorse al momento disponibili ed utilizzabili a titolo di agevolazioni da Covid 19 TARI 2021 ammontano a complessivi euro 1.342.807,27 di cui:

- Euro 678.926,27 avanzo da fondo agevolazioni TARI 2020 Tabella 1 D.M. 1 Aprile 2021, confluito nel prospetto A2 – Dettaglio Analitico voci avanzo vincolato 2020, già applicato in sede di approvazione del Bilancio di previsione 2021-2023;
- Euro 30.000,00 avanzo da fondo agevolazioni TARI 2020 Tabella 1 D.M. 1 Aprile 2021, confluito nel prospetto A2 – Dettaglio Analitico voci avanzo vincolato 2020, da applicarsi in sede di prossima variazione al Bilancio di previsione 2021-2023;
- Euro 633.881,00 quale ulteriore assegnazione per l'anno 2021 a titolo di agevolazioni TARI di cui all'art. 6, comma 1 del D.L. 73/2021 da prevedersi fra le Entrate in sede di prossima variazione al Bilancio di Previsione 2021-2023;

RITENUTO, quindi, di destinare i seguenti importi per il finanziamento delle Agevolazioni COVID 19 fra le utenze domestiche e non:

- Euro 633.881,00 – da destinare alle agevolazioni per le utenze non domestiche di cui all'art. 6, comma 1 del D.L. 73/2021 in applicazione di quanto previsto dall'art. 24, comma 1 del vigente Regolamento TARI;
- Euro 366.119,00 – da destinare alle agevolazioni per le utenze non domestiche di cui all'art. 6, comma 3 del D.L. 73/2021 in applicazione di quanto previsto dall'art. 24, comma 2 del vigente Regolamento TARI;
- Euro 342.807,27 – da destinare alle agevolazioni per le utenze domestiche in applicazione di quanto previsto dall'art. 24, comma 3 del vigente Regolamento TARI;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la correttezza amministrativa, reso ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

ATTESO che, sulla presente deliberazione, il Dirigente dell'Area Risorse Umane e Finanziarie ha espresso, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, parere favorevole di regolarità contabile, nonché di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTA la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;

VISTO il D.lgs n. 267/2000;

VISTO il D.lgs n. 118/2011

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Con votazione palese che ha dato il risultato sopra riportato

DELIBERA

1°) - DI APPROVARE le premesse al presente provvedimento quali sue parti integranti e sostanziali;

2°) - DI PRENDERE ATTO della Determina del Direttore dell'Autorità d'Ambito EGATO Assemblea Territoriale d'Ambito ATO2 Ancona n. 37 del 10 Marzo 2021, ALLEGATO "A" al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale, tramite la quale è stato validato il Piano Economico Finanziario PEF TARI 2021 del Comune di Senigallia unitamente alla Relazione Tecnica di accompagnamento predisposta da ATA stessa;

3°) - DI APPROVARE le tariffe della TARI 2021 relative alle utenze domestiche e non domestiche, come risultanti dall' ALLEGATO "B" al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale;

4°) - DI QUANTIFICARE in € 9.710.778,00 (€ 9.751.185 al netto della delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina AREA n. 2/RIF/2020 per euro 40.407,00) il gettito complessivo previ-

sto per l'anno 2021 dalla TARI, dando atto che, in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio, quale risulta dal Piano Economico Finanziario 2021 validato dall'Assemblea Territoriale d'Ambito ATO2 – Ancona di cui al punto sub 2);

5°) - DI DARE ATTO che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992, da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5%;

6°) - DI DISPORRE che per le utenze soggette a tariffa giornaliera, la misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100%, come previsto dall'art. 16, comma 2 del vigente Regolamento TARI;

7°) - DI DISPORRE che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2021 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006, fermo restando il fatto che, a mente di quanto previsto dal novellato art. 15 bis del decreto crescita D.L. 34/2019, le rate Tari scadenti prima del 1° dicembre 2021 (dovranno essere corrisposte con le tariffe deliberate per il 2019, potendo applicare, evidentemente anche a conguaglio solo dopo il 1° dicembre, le tariffe come sopra deliberate per l'anno 2021);

8°) - DI DISPORRE la trasmissione in via telematica del presente provvedimento, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale al massimo entro la data prevista per la pubblicazione nel sito informatico del Ministero delle Finanze;

9°) - DI PRENDERE ATTO, come meglio rappresentato in premessa, che le risorse statali al momento disponibili ed utilizzabili a titolo di agevolazioni da Covid 19 TARI 2021 ammontano a complessivi euro 1.342.807,27 di cui :

- Euro 678.926,27 avanzo da fondo agevolazioni TARI 2020 Tabella 1 D.M. 1 Aprile 2021, confluito nel prospetto A2 – Dettaglio Analitico voci avanzo vincolato 2020, già applicato in sede di approvazione del Bilancio di previsione 2021-2023;
- Euro 30.000,00 avanzo da fondo agevolazioni TARI 2020 Tabella 1 D.M. 1 Aprile 2021, confluito nel prospetto A2 – Dettaglio Analitico voci avanzo vincolato 2020, da applicarsi in sede di prossima variazione al Bilancio di previsione 2021-2023;
- Euro 633.881,00 quale ulteriore assegnazione per l'anno 2021 a titolo di agevolazioni TARI di cui all'art. 6, comma 1 del D.L. 73/2021 da prevedersi fra le Entrate in sede di prossima variazione al Bilancio di Previsione 2021-2023;

10°) - DI DESTINARE i seguenti importi per il finanziamento delle Agevolazioni COVID 19 per le utenze domestiche e non :

- Euro 633.881,00 – da destinare alle agevolazioni per le utenze non domestiche di cui all'art. 6, comma 1 del D.L. 73/2021 in applicazione di quanto previsto dall'art. 24, comma 1 del vigente Regolamento TARI;
- Euro 366.119,00 – da destinare alle agevolazioni per le utenze non domestiche di cui all'art. 6, comma 3 del D.L. 73/2021 in applicazione di quanto previsto dall'art. 24, comma 2 del vigente Regolamento TARI;
- Euro 342.807,27 – da destinare alle agevolazioni per le utenze domestiche in applicazione di quanto previsto dall'art. 24, comma 3 del vigente Regolamento TARI;

11°) - DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18/8/2000 n° 267, mediante separata votazione palese che ha dato il risultato sopra riportato, stante l'urgenza di provvedere all'approvazione delle Tariffe TARI 2021 per approssimarsi del termine di scadenza previsto per legge.-

.....

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Bello Massimo

Il Segretario Comunale

Spaccialbelli Imelde

Per copia conforme ad uso amministrativo.

Li,

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal **2 agosto 2021** al **17 agosto 2021** ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267.

Li, 2 agosto 2021.

Il Segretario Comunale

La presente deliberazione, non soggetta a controllo, è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267, in data **13 agosto 2021**, essendo stata pubblicata il **2 agosto 2021**.

Li, 16 agosto 2021.

Il Segretario Comunale

Spazio riservato all'eventuale controllo preventivo di legittimità, richiesto ai sensi dell'art. 127 del D.Lgs. 18/8/2000 n° 267:

Per copia conforme ad uso amministrativo.

Li,